



*La legge di bilancio 2018 pubblicata lo scorso mese di dicembre 2017 ha innovato moltissimo la norma relativa alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) che, come ricorderete, fu oggetto nel 2017 di due modifiche.*

*Oltre la legge, la COVIP (Commissione di Vigilanza Fondi Pensione), dopo un lungo lavoro che ha coinvolto alcuni Fondi, come il nostro, ha pubblicato oggi la nuova circolare attuativa che modifica la gestione e i requisiti.*

*Al fine di fornire un chiarimento sistematico, il nostro Direttore ha predisposto un documento che fornisce un quadro d'insieme non trascurando alcuni approfondimenti necessari. Dopo la riunione del CdA che approverà le modifiche introdotte dalle legge e da COVIP, saranno pubblicati nel sito web i nuovi documenti. E' appena il caso di ricordare che queste modifiche non necessitano, essendo introdotte da una legge e dalla COVIP, della approvazione della Assemblea per essere riflesse nello Statuto e nel Regolamento.*

*Vi auguriamo buona lettura*

*Il Comitato Comunicazione*

L'argomento è complesso e per meglio collocarlo è necessario fornire preliminarmente dei riferimenti legislativi.

L'articolo 1, comma 168, lett.a) della Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), in vigore dal 1° gennaio 2018, ha modificato le previsioni di cui all'articolo 11, comma 4, del D.lgs 252/2005 aggiungendo anche i nuovi commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies.

L'intera disciplina della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) è ora contenuta nel citato articolo 11.

Sempre la legge di bilancio 2018, al comma 169 dell'articolo 1, ha disposto l'abrogazione dei commi da 188 a 191 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che disciplinavano in via sperimentale la RITA.

La COVIP, il giorno 9 febbraio 2018, ha pubblicato la circolare 8 febbraio 2018 protocollo n. 888 avente come oggetto: Art.1, commi 168 e 169, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Modifiche recate al Dlgs. 5 dicembre 2005, n.252.

## **LA RITA È ORA UNA OPZIONE NON PIÙ SPERIMENTALE**

Si tratta di una erogazione frazionata del montante accumulato presso il proprio Fondo Pensione.

L'importo della RITA è liberamente determinabile dall'Aderente al Fondo Pensione e in alcuni casi revocabile.

Le condizioni essenziali per poter ottenere la RITA sono:

- a) Essere iscritti al Fondo Pensione e avere un capitale accumulato;
- b) Cessazione dell'attività lavorativa;
- c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia<sup>1</sup> nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- d) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza<sup>2</sup>;
- e) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (art.11 C.2, Dlgs. 252/2005).

---

<sup>1</sup> Viene esclusa la possibilità che possa prendersi in considerazione la prossimità a eventuali pensionamenti anticipati. L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia da tener presente è quella vigente al momento della richiesta in conformità alle disposizioni di legge e relativa normativa attuativa.

<sup>2</sup> Come documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori, potrà essere presentato l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS. In alternativa è possibile presentare, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione sostitutiva nella quale il dichiarante si impegna a presentare, su eventuale richiesta insindacabile del Fondo Pensione, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

Oppure, in alternativa, (art. 11, C. 4-bis):

- a) Essere iscritti al Fondo Pensione e avere un capitale accumulato;
- b) Cessazione dell'attività lavorativa;
- c) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
- d) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia<sup>3</sup> nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera b);
- e) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (art.11 C.2, Dlgs. 252/2005).

Differentemente dalla disciplina previgente in tema di RITA, la sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita attestazione da parte dell'INPS, come invece era previsto dall'art.1, C.168, della L. 232/2016 al quale il C. 188 rinviava.

### **CADENZA DEL FRAZIONAMENTO DELLA RITA**

In considerazione della funzione della RITA, volta ad assicurare una misura di sostegno al reddito del lavoratori non occupati e come tale fruibile con cadenza ravvicinata, senza per questo dimenticare la gestibilità della operazione, la erogazione da parte del Fondo Pensione sarà effettuata con periodicità non inferiore a quella trimestrale.

### **MONTANTE DESTINATO ALLA RITA**

La percentuale di montante da destinare alla RITA è indicato dall'Aderente eleggibile al trattamento. Nel modulo dedicato alla richiesta si potrà indicare qual è la percentuale prescelta.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della RITA, la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione così da beneficiare anche dei relativi rendimenti.

Le rate da erogare, per via dell'investimento del montante, saranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione dei risultati del comparto d'investimento.

Per quanto esposto il montante sarà investito, se non lo è già, nel comparto più prudente che nel nostro caso è l'assicurativo. Se invece l'Aderente volesse investire in altro comparto dovrà farne espressa richiesta compilando opportunamente il modulo della richiesta di accesso alla RITA. In ogni caso l'Aderente potrà, in corso di erogazione della RITA, modificare il comparto d'investimento.

---

<sup>3</sup> Viene esclusa la possibilità che possa prendersi in considerazione la prossimità a eventuali pensionamenti anticipati. L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia da tener presente è quella vigente al momento della richiesta in conformità alle disposizioni di legge e relativa normativa attuativa.

## **REVOCA DEL TRATTAMENTO RITA**

E' data facoltà all'Aderente percettore del trattamento chiedere al Fondo, in forma scritta, la cessazione dei pagamenti.

## **COSTI DI GESTIONE**

Per la gestione della RITA, vista la finalità di sostegno, non sono previsti, al momento, costi di gestione.

## **DECESSO IN FASE DI EROGAZIONE DELLA RITA**

In caso di decesso dell'Aderente in corso di partecipazione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato secondo quanto previsto dall'art. 14, C.3, del Dlgs. 252/2005 e cioè:

1. Devoluzione successoria per le quote già smobilizzate a titolo di RITA (iure successionis)
2. Riscatto per premorienza per il capitale in fase di accumulo (iure proprio)

## **ANTICIPAZIONI E RISCATTI**

Con riferimento a queste prestazioni, nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale, l'Aderente può chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa in vigore e usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle prestazioni in capitale e/o rendita.

## **TASSAZIONE**

Il regime di tassazione applicabile sui capitali corrisposti a titolo di RITA è lo stesso per tutti i periodi di partecipazione applicandosi la tassazione propria relativa ai montanti accumulati dal 2007. Operativamente vi sarà:

1. Distinzione dei montanti accumulati (M1 fino al 2000; M2 dal 2001 al 2006 e M3 dal 2007) unicamente ai fini della determinazione delle basi imponibili
2. Fiscalità tipica delle prestazioni post 2007 (regime agevolato 15% - 9%) su tutto il capitale erogato come RITA.

## **RITA IN PRESENZA DI PRATICHE RELATIVE ALLA CESSIONE DEL V E PIGNORABILITÀ**

Essendo la RITA una prestazione di previdenza complementare, anche se anticipata e sottoposta a requisiti differenti rispetto alla prestazione ordinaria, alle relative rate si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall'art. 11, C.10, del Dlgs. 252/2005.

## TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE

L'Aderente può esercitare la facoltà di trasferimento della propria posizione individuale. In caso di richiesta di trasferimento lo stesso riguarderà l'intera posizione e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA con conseguente revoca della stessa.

### ALCUNI CASI PRATICI E PLATEE INTERESSATE ALLA RITA

- L'Aderente che accede alla prestazione pensionistica anticipata nei 5 anni che mancano all'età per la pensione di vecchiaia di primo pilastro può accedere alla RITA che sarà erogata fino all'età utile per la pensione di vecchiaia.
- Gli Aderenti interessati da esodo incentivato/isopensione potranno accedere alla RITA valutando caso per caso la sussistenza delle condizioni di legge.
- L' Aderente inoccupato da più di 48 mesi o colpito da invalidità<sup>4</sup> (purché abbia cessato l'attività) nei 5 anni precedenti l'età per la pensione di vecchiaia potrà optare per il riscatto totale di cui all'art.14 comma 2 lett. c) o per la nuova RITA.
- Il soggetto con una inoccupazione superiore a 24 mesi nei dieci anni che mancano all'età utile alla pensione di vecchiaia potrà optare per il riscatto parziale di cui all'art.14 comma 2 lett.b) oppure per la RITA.

### ESEMPI

**1° caso** (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni):

- cessazione del rapporto
- non più di 5 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 61 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31/12/2018, da 62 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019)
- requisito contributivo minimo di 20 anni

**2° caso** (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni)

- inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro)
- non più di 10 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 56 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31/12/2018, da 57 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019)

In ogni caso, come già detto in precedenza, sono necessari anche 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare

---

<sup>4</sup> L'Aderente colpito da invalidità che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo può, anche in costanza del rapporto di lavoro riscattare l'intera posizione (ovviamente in tale circostanza non potrà optare per la RITA)

## **EVENTUALE RESIDUO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

Nel caso in cui, dopo l'erogazione parziale della RITA, rimanga una quota residua nella posizione individuale, ai fini della richiesta in rendita e in capitale non rileva la parte di prestazione percepita come RITA. In altri termini, alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia la soglia per valutare l'eventuale obbligo di rendita si calcola con riferimento alla sola parte residua.

## RITA – TESTO DELLA NORMA

**168.** Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

«4. Ai lavoratori che cessino l'attivita' lavorativa e maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.

4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 e' riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, e' assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare e' anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facolta' di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata e' assoggettata a tassazione ordinaria.

4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate»; b) all'articolo 14, comma 2, lettera c), l'ultimo periodo e' soppresso.

**169.** All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi da 188 a 191 sono abrogati; b) al comma 192, dopo le parole: « che accedono a RITA » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».